LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 2025, n. 03

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015

INDICE

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 37 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*
Art. 2 - *Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 3 - *Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 59 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 60 ter nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 60 quater nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 8 - *Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 10 - *Integrazione dell'articolo 75 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 11 - *Interpretazione autentica dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 12 - *Integrazioni dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 14 - *Inserimento della sezione II bis nel capo III del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 16 - *Modificazioni dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 17 - *Inserimento dell'articolo 86 quater nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 18 - *Inserimento dell'articolo 86 quinquies nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 19 - *Abrogazione dell'articolo 90 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della relativa disposizione introduttiva*
Art. 20 - *Integrazioni dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

Art. 21 - *Modificazione dell'articolo 100 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 22 - *Abrogazione dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della relativa disposizione modificativa*
Art. 23 - *Integrazione dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 24 - *Inserimento dell'articolo 110 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 25 - *Inserimento del capo I bis nel titolo V della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 26 - Inserimento dell'articolo 111 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015
Art. 27 - *Integrazione dell'articolo 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 28 - *Modificazioni dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 29 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 37 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel comma 6 dell'articolo 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "parere conclusivo" sono sostituite dalle seguenti: "parere conclusivo, con puntuale indicazione delle prescrizioni vincolanti".

2. Il comma 8 dell'articolo 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte."

Art. 2
Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"k bis) le varianti di adeguamento delle cartografie vigenti alle mappe catastali che siano state oggetto di restauro e siano entrate in conservazione."

Art. 3
Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. La rubrica del capo IV del titolo II della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente: "Standard urbanistici, distanze e fasce di rispetto".

Art. 4
Modificazione dell'articolo 59 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della CUP, sono definiti i limiti di densità edilizia e di altezza."

Art. 5
Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"Art. 60 bis
Distanze tra fabbricati

1. Per i limiti di distanza tra fabbricati si applicano l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, il presente articolo e l'articolo 60 ter; per quanto non previsto da queste disposizioni si applica la normativa statale.

2. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici distanze tra fabbricati inferiori a quelle prescritte ai sensi del comma 1, purché funzionali a un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali o di ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

3. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, i piani attuativi contenenti precise previsioni planivolumetriche possono prevedere per i fabbricati all'interno del loro perimetro distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi del comma 1.

4. Negli insediamenti storici e negli insediamenti storici sparsi, gli interventi di sopraelevazione finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti o al miglioramento delle unità abitative nei medesimi, sono ammessi nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del codice civile in materia di distanze, nonché di quanto disposto dall'articolo 105 o da disposizioni analoghe contenute nei PRG. I nuovi fabbricati e gli interventi di ricostruzione con spostamento di sedime devono rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di fabbricati antistanti e una distanza radiale di 6 metri.

5. Gli interventi di recupero dei sottotetti che rispettano le condizioni e i limiti previsti dall'articolo 110 bis, comma 1, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del codice civile in materia di distanze.

6. Tra pareti antistanti dei corpi di fabbrica dello stesso fabbricato è prescritta una distanza minima di 3 metri.

7. Le costruzioni accessorie, se non sono realizzate in aderenza, devono rispettare le distanze previste dal codice civile, misurate in senso radiale.

8. La misura delle distanze tra costruzioni è effettuata:

a) per la distanza tra pareti antistanti di fabbricati, in senso normale alla proiezione ortogonale delle pareti stesse sul piano orizzontale; non si considerano antistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra le rispettive linee di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale;
b) per le distanze radiali, previste dai commi 4 e 7 e dall'articolo 60 quater, comma 1, lungo linee proiettate sul piano orizzontale in tutte le direzioni dal perimetro del fabbricato;
c) per i muri e le opere di sostegno delle terre, in senso radiale;
d) escludendo i volumi interrati rispetto al profilo naturale del terreno."

Art. 6
Inserimento dell'articolo 60 ter nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 60 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"Art. 60 ter
Disposizioni particolari in materia di distanze tra fabbricati per opere pubbliche o d'interesse pubblico

1. Nelle aree specificatamente destinate alla realizzazione di infrastrutture, servizi e attrezzature pubblici o d'interesse pubblico sono ammesse, nel rispetto del codice civile, distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi dell'articolo 60 bis, comma 1, per i fabbricati all'interno del loro perimetro.
2. Sono ammesse distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi dell'articolo 60 bis, comma 1, per gli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti."

Art. 7
Inserimento dell'articolo 60 quater nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 60 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"Art. 60 quater
Distanze dai confini

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 bis e 60 ter, e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, è prescritta una distanza radiale minima dal confine di proprietà pari alla metà della distanza tra gli edifici, con un minimo di 5 metri. Le costruzioni accessorie devono rispettare una distanza radiale minima dai confini di 1,5 metri.
2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle previste dal comma 1 nei seguenti casi:
a) costituzione di servitù debitamente intavolata del proprietario finitimo;
b) per opere pubbliche, in caso di motivate esigenze urbanistiche;
c) per gli interventi di sopraelevazione previsti dall'articolo 60 bis, comma 4;
d) per gli interventi di recupero dei sottotetti previsti dall'articolo 110 bis.
3. In materia di fasce di rispetto stradali e ferroviarie si applica l'articolo 61."

Art. 8
Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. L'articolo 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 68
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale

1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio rilascia l'autorizzazione paesaggistica riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione; quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica la medesima struttura rilascia il parere sulla qualità architettonica.

2. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio rilascia l'autorizzazione paesaggistica riguardante opere pubbliche di competenza della Provincia e per le opere soggette a conformità urbanistica di competenza della Provincia; quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica la medesima struttura rilascia il parere sulla qualità architettonica."

Art. 9
Integrazione dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può stabilire, inoltre:

a) la disciplina attuativa degli articoli 60 bis e 60 ter in materia di distanze tra fabbricati, anche per il raccordo con la disciplina statale;
b) i metodi per la misurazione delle distanze;
c) le distanze minime dai fabbricati - escluse le costruzioni accessorie - che devono essere rispettate per la realizzazione di muri di qualsiasi genere, di terrapieni, di rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate e altri manufatti simili."

Art. 10
Integrazione dell'articolo 75 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "la definizione degli standard di abitabilità degli alloggi e i parametri minimi per la superficie" sono inserite le seguenti: "e l'altezza utile".

Art. 11
Interpretazione autentica dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Gli interventi previsti dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 si intendono riferiti anche agli edifici ubicati nelle aree destinate all'agricoltura.

Art. 12
Integrazioni dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera a ter) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:
"a quater) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;".
2. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo" sono inserite le seguenti: "e le tende a pergola, anche bioclimatiche,".
3. Nel comma 3 bis dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "sui balconi degli edifici," sono inserite le seguenti: "sulle logge rientranti all'interno dell'edificio o sui porticati - a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio, visibili da aree pubbliche -".

Art. 13
Modificazioni dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono abrogate.
2. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:
"c ter) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
c quater) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme d'attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale."

Art. 14
Inserimento della sezione II bis nel capo III del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"Sezione II bis
Ulteriori disposizioni sull'attività edilizia".

Art. 15
Modificazioni dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione" sono inserite le seguenti: "oppure da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, se il comune ha verificato la legittimità dei titoli pregressi".
2. Nel comma 2 dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "non è disponibile una copia" sono sostituite dalle seguenti: "non sono disponibili una copia o gli estremi".

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso."

Art. 16
Modificazioni dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "ed esecutive".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra 300 e 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra 100 e 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 100 metri quadrati;
e) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 metri quadrati."

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 ter. Ai fini del computo della superficie utile ai sensi del comma 1 bis si tiene conto della sola superficie utile netta assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo."

4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 quater. Gli scostamenti indicati nel comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari."

5. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: "modesto" è soppressa.

6. Nel comma 3 dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "da quest'articolo".

7. Alla fine del comma 3 dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico attesta anche il rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca dell'ultimo intervento strutturale sull'intero edificio."

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. L'applicazione di quest'articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi."

Art. 17
Inserimento dell'articolo 86 quater nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 86 ter, nella sezione II bis del capo III del titolo IV, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"Art. 86 quater
Accertamento di conformità nelle ipotesi di difformità parziali e di variazioni essenziali

1. In caso di interventi realizzati in difformità parziale dal permesso di costruire, fino alla scadenza dei termini previsti dall'ingiunzione di rimessa in pristino e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo possono ottenere il titolo edilizio in sanatoria se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Quest'articolo si applica anche agli interventi eseguiti con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio.
2. Il comune può condizionare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi anche strutturali necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del comma 1.
3. La richiesta del titolo edilizio in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 86 bis, comma 2. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel presente comma, la data di realizzazione è dichiarata dal soggetto richiedente titolo o dal tecnico incaricato, sotto la propria responsabilità.
4. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico attesta anche il rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca dell'ultimo intervento strutturale sull'intero edificio.
5. Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di esenzione dallo stesso, determinata in misura pari a quella prevista dall'articolo 87; l'importo della sanzione è incrementato del 20 per cento.
6. Se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di costruzione, la misura della sanzione è determinata dal comune entro il limite minimo di 1.800 euro e massimo di 7.200 euro.
7. Quest'articolo si applica anche agli interventi realizzati in difformità parziale o eseguiti con variazioni essenziali alla SCIA, nelle ipotesi previste dall'articolo 85, comma 2."

Art. 18
Inserimento dell'articolo 86 quinquies nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 86 quater, nella sezione II bis del capo III del titolo IV, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"Art. 86 quinquies
Disposizioni relative al procedimento sanzionatorio

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 69, il presente articolo detta ulteriori disposizioni relative al procedimento sanzionatorio per le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.

2. Il termine indicato nell'ingiunzione per la rimessione in pristino di opere eseguite in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso è prorogabile fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute delle persone residenti nel fabbricato all'epoca di adozione dell'ordinanza, o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendono inesigibile il rispetto di tale termine.

3. Se l'opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune può alienare il bene e l'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto all'effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato secondo quanto stabilito dalla normativa statale."

Art. 19
Abrogazione dell'articolo 90 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della relativa disposizione introduttiva

1. L'articolo 90 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e l'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3, sono abrogati.

Art. 20
Integrazioni dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"10.1. Per la conformità dei lavori asseverata dal tecnico abilitato, con riferimento ai requisiti igienico-sanitari, si applica quanto previsto dall'articolo 24, commi 5 bis e 5 ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001."

2. Alla fine del comma 10 bis dell'articolo 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: ", nonché sull'asseverazione di conformità del tecnico abilitato resa ai sensi del comma 10".

Art. 21
Modificazione dell'articolo 100 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 1 dell'articolo 100 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta di soggetti interessati che hanno la proprietà o altro titolo idoneo ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialità, i comuni possono individuare aree di proprietà comunale o di altri enti pubblici anche economici, acquisito il loro consenso, sulle quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989."

Art. 22
Abrogazione dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della relativa disposizione modificativa

1. L'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e l'articolo 20 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, sono abrogati.

Art. 23
Integrazione dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'articolo 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali" sono inserite le seguenti: ", fatti salvi gli interventi che costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92, comma 3".

Art. 24
Inserimento dell'articolo 110 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"Art. 110 bis
Recupero dei sottotetti di edifici esistenti al di fuori degli insediamenti storici

1. Per il recupero dei sottotetti a fini abitativi o per il miglioramento delle unità abitative nei medesimi, al di fuori degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, è ammessa la sopraelevazione sull'intero piano, per una sola volta, nel rispetto delle norme in materia di distanze previste dall'articolo 60 bis, comma 5, nei limiti dell'altezza massima di 2,20 metri. L'altezza massima è misurata all'imposta del tetto, dal pavimento all'intradosso della copertura.
2. Se il recupero dei sottotetti previsto dal comma 1 è in contrasto con gli indici previsti dal PRG, l'intervento può essere comunque realizzato se il comune non ha escluso questa possibilità con la variante prevista ai sensi dell'articolo 122, comma 8 novies.
3. Quest'articolo si applica agli immobili esistenti alla sua data di entrata in vigore."

Art. 25
Inserimento del capo I bis nel titolo V della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 111 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"Capo I bis
Disposizioni per le aree residenziali".

Art. 26
Inserimento dell'articolo 111 bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'articolo 111, nel capo I bis del titolo V, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"Art. 111 bis
Disposizioni relative a foresterie e alloggi o residenze per studenti nelle aree residenziali

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nelle aree a destinazione residenziale è ammessa la realizzazione di foresterie e alloggi o residenze per studenti e gli edifici a uso abitativo possono essere utilizzati con tale funzione.

2. Nei comuni individuati nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008 possono essere utilizzati come foresteria e come alloggi o residenze per studenti:

a) gli alloggi destinati a residenza per tempo libero e vacanze;

b) gli alloggi destinati a residenza ordinaria esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

3. Le foresterie previste da quest'articolo devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa provinciale per la realizzazione di foresterie nelle aree produttive del settore secondario".

Art. 27
Integrazione dell'articolo 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Le lavorazioni ammesse, svolte dai soggetti iscritti all'elenco provinciale delle imprese forestali, comprendono quelle di prima lavorazione del legname e della legna; è ammessa anche la lavorazione di materiale proveniente dall'utilizzazione del bosco da parte di soggetti diversi, purché non sia prevalente rispetto a quello di chi svolge la lavorazione."

Art. 28
Modificazioni dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. I commi 7 e 8 quater dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono abrogati.

2. Dopo il comma 8 quinquies dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"8 sexies. Fatto salvo quanto previsto da questo comma, gli articoli 60 bis, 60 ter e 60 quater sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore di questo comma e prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano di applicarsi. La disciplina in materia di distanze vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi ai titoli edilizi richiesti o presentati entro la data di entrata in vigore di questo comma, nonché alle varianti ai titoli edilizi già rilasciati o presentati prima di tale data."

3. Dopo il comma 8 sexies dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"8 septies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale emanate ai sensi dell'articolo 74, comma 1 bis, continua ad applicarsi la deliberazione prevista dall'articolo 59, comma 2, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma, per quanto non previsto dagli articoli 60 bis, 60 ter e 60 quater, in quanto compatibile con essi."

4. Dopo il comma 8 septies dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"8 octies. L'articolo 90 bis, ancorché abrogato, continua ad applicarsi alle richieste di agevolazione per l'acquisto della prima abitazione presentate, ai sensi del medesimo articolo, prima dell'entrata in vigore di questo comma."

5. Dopo il comma 8 octies dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"8 novies. Il comma 2 dell'articolo 110 bis si applica a partire dal 1° agosto 2026; entro questa data i comuni con variante al PRG adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, possono escludere che il recupero dei sottotetti sia effettuabile anche in deroga agli indici previsti dal PRG medesimo."

Art. 29
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 luglio 2025

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti